


ORIGINALE



COMUNE DI TREGNAGO Provincia di Verona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 13 Registro Deliberazioni

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) –ANNO 2013.

L'anno **duemilatredec**i addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore 21.00 nella Sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di legge, si è riunito in seduta Ordinaria, pubblica, di 1^a convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N	Nominativo	Pres.	Ass.	N	Nominativo	Pres.	Ass.
1	RIDOLFI RENATO	X		8	CARPENE SAMUELE	X	
2	PIGOZZI GUIDO	X		9	MARCHI FRANCO		X
3	COLOMBARI CHRISTIAN	X		10	SANTELLANI SIMONE	X	
4	FERRARI CLAUDIO	X		11	CENTOMO ANDREA	X	
5	ROSSETTI DAMIANO	X		12	DAL FORNO MATTEO		X
6	COLOGNATO ANTONIO	X		13	ZAMPEDRI MARIO		X
7	BULGARELLI ELENA	X			Totale	10	3

Partecipa all'adunanza, con funzioni consultive e di assistenza il Segretario Comunale dott. ARAMINI VINCENZO.

Il Sindaco, RIDOLFI RENATO, constatato legale il numero degli intervenuti e assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare circa l'oggetto sopraindicato depositato 24 ore prima presso l'Ufficio Segreteria.

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) –ANNO 2013.

PARERI

ai sensi dell'art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000

Il responsabile dell' AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA dichiara parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA
Dott. MASSIMO DAL BEN

Il responsabile del AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile e finanziaria sulla presente proposta

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA TRIBUTARIA
Dott. MASSIMO DAL BEN

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti i pareri di cui sopra, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147 bis del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;
- ai sensi dell'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
- ai sensi dell'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e

destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Atteso che l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, anche a rettifica del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011, ha stabilito:

- di sopprimere l'attribuzione allo Stato della quota del 50% del gettito IMU ad aliquote di base relativamente agli immobili diversi dall'abitazione principale e dei fabbricati rurali strumentali;
- l'attribuzione allo Stato dell'intero gettito IMU sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale D, calcolando l'aliquota base dello 0,76%;
- la possibilità per i comuni di poter aumentare l'aliquota base degli immobili di categoria D, fino a 0,30 punti percentuali (rimanendo in questo caso l'incremento del gettito derivante dall'aumento dell'aliquota interamente ai comuni);

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.03.2012, esecutiva, con la quale sono state determinate per l'anno 2012 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:

- nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;
- nella misura dello 0,20 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- nella misura dello 0,76 per cento l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

Considerato che, in conseguenza dell'ulteriore e rilevante riduzione dei trasferimenti dello Stato di cui all'art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, per assicurare al Bilancio di previsione e.f. 2013 le idonee fonti di finanziamento per le spese di carattere ricorrente si rende necessario rideterminare per l'anno 2013 le aliquote per tutti i fabbricati diversi dalle abitazioni principali e per le aree fabbricabili, compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n. 296 con il quale viene stabilito che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Preso atto:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 381, della legge 24.12.2012 n. 228 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato differito al 30 giugno 2013;

- che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013;

Uditi gli interventi dei Consiglieri così come riportati in allegato;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sul ruolo e competenze del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2013, per le ragioni di cui in premessa, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria come segue:
 - nella misura dello 0,40 per cento per le abitazioni principali e per le relative pertinenze;
 - nella misura dello 0,86 per cento l'aliquota base per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili, compreso gli immobili ad uso produttivo appartenenti alla categoria catastale D, per i quali l'aliquota dello 0,76 per cento deve essere versata allo Stato e l'aliquota dello 0,10 per cento al Comune di Tregnago;
2. di determinare, per l'anno 2013, in euro 200,00 l'importo della detrazione prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 per l'abitazione principale e relative pertinenze;
3. di dare atto che per anche per l'anno 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
4. di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, sono esenti dal pagamento dell'IMU in quanto l'ISTAT ha riconosciuto il Comune di Tregnago come "parzialmente montano";
5. di dare atto che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Tregnago sono esenti dal pagamento dell'IMU ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 504/1992;
6. di delegare il Responsabile dell'Ufficio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma.

Il Sindaco-Presidente, pone in votazione per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto.

Effettuata la votazione ed eseguito il computo dei voti si ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. //

Proclamato l'esito della votazione il Sindaco-Presidente dichiara approvato il provvedimento in esame nel testo sopra riportato.

Con successiva votazione il Consiglio Comunale viene chiamato a deliberare la immediata eseguibilità del presente provvedimento, stante l'urgenza. Il relativo risultato è il seguente:

Consiglieri presenti	n. 10
Consiglieri votanti	n. 10
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. 2
Astenuti	n. //

La deliberazione viene pertanto dichiarata immediatamente eseguibile.

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 13 DEL 05/08/2013
INTERVENTI CONSIGLIERI COMUNALI

Sindaco: punto tre all'ordine del giorno: "Determinazioni aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (I.M.U.) – anno 2013." *Relazione il Vice sindaco dottor Colombari.*

Colombari: per quanto riguarda le aliquote IMU invece proponiamo una rettifica a rialzo per una delle due aliquote...per l'anno 2012 le aliquote erano state confermate pari pari a quelle statali ossia lo 0,4% per l'abitazione principale e lo 0,76% invece per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili, 0,20% per tutto ciò che era rurale.

Quest'anno anche se la scelta sia non di certo piacevole non possiamo non ritoccare almeno una delle due aliquote...quindi di fatto viene riconfermata allo 0,4% l'aliquota per l'abitazione principale e pertinenze e innalzata invece da 0,76% allo 0,86% l'aliquota per tutti gli altri fabbricati e aree edificabili...questo porterà maggior gettito stimato in circa 110.000 euro, questo ovviamente per quella che è la situazione attuale, perché l'IMU sappiamo che è un'imposta che sarà ritoccata a livello nazionale e quindi ad oggi e per come stanno le regole oggi il gettito maggiore previsto è di 110.000 euro, gettito che siamo costretti a raccogliere per compensare, solo parzialmente perché in realtà non riusciamo a compensare in toto, quella che è la riduzione dei trasferimenti che colpirà il Comune di Tregnago nel 2013, stimata, anche qui il dato non è ancora ufficiale, ma stimata con una precisione vicina alla realtà in 140.000 euro.

Quindi di fatto nonostante il ritocco di questa aliquota non siamo in grado di compensare ciò che lo Stato ci darà in meno sul 2013. Per una maggior informazione a tutti i consiglieri che poi dovranno votarla, diciamo che Tregnago era uno degli ultimi Comuni della Val d'Illasi che non aveva ancora ritoccato le aliquote I.M.U. ...se guardate le aliquote I.M.U. dei Comuni della Val d'Illasi o limitrofe erano già state ritoccate allo 0,86% e anche oltre e fino all'1 per mille, questo per la maggior parte dei Comuni e anche per l'abitazione principale, in alcuni Comuni, era già stata portata allo 0,5% nell'anno 2012.

Quindi noi l'anno scorso siamo riusciti a mantenere le aliquote ferme a quelli che erano i livelli fissati dallo Stato, quest'anno con questo taglio di 140.000 euro era una cosa impossibile se si volevano mantenere comunque i servizi minimi che dobbiamo assolutamente garantire.

Sindaco: ci sono dichiarazioni, prego consigliere Centomo.

Centomo: rileviamo che l'unica aliquota che andiamo ad aumentare è proprio quella dei fabbricati D, relativi ai capannoni delle piccole imprese produttive, scelta che va a stridere con quello che anche recentemente l'Amministrazione ha dichiarato, anche sugli organi di stampa, dove si dava la massima disponibilità ad aiutare, per quelle che erano le possibilità di un'Amministrazione, proprio questa attività...lo sappiamo adesso le leve che ha disposizione l'Amministrazione comunale su questi temi sono molto poche, ma una di queste è senz'altro questa, che ripeto va esattamente nella direzione opposta a quanto, anche recentemente annunciato e quindi per quanto sia nella vostra possibilità a fare questa variazione, riteniamo corretto evidenziare questa anomalia che secondo noi va esattamente all'opposto rispetto a quello che è l'aiuto di cui necessitano le aziende, soprattutto queste piccole-medie aziende del nostro paese in questo momento.

Colombari: sì l'aliquota non è solo sul commerciale ma ormai su tutto ciò che non è abitazione principale quindi colpisce in modo molto più ampio, quindi anche la civile abitazione, se non è l'abitazione principale...stride...si stride, ma anche i tagli massacranti ai Comuni stridono in presenza comunque di sprechi che non vengono mai mai mai toccati...solo i Comuni, se guardate, sono l'unico ente su cui a livello nazionale si agisce in quanto essendo semplice basta stabilire che ogni anno vengono tagliati 2.000 miliardi e vengono ripartiti tra i Comuni, e poi i Comuni vengono lasciati però ad arrangiarsi nel fare questo...quindi non è che ci sono alternative, 140.000 euro in meno per il Comune come il nostro dove la maggior parte delle spese sono fisse per servizi già attivati o per spese del personale diventa impossibile da compensare se non toccando la leva fiscale...l'alternativa era quella di ritoccare l'Irpef dove lo 0,7% è già un'aliquota sufficientemente elevata non ce la siamo sentita di portarla ancora più alta...sicuramente non è una scelta facile ma è una scelta obbligata...ripeto in altri Comuni questa scelta l'hanno fatta con aliquote ben più alte.

Sindaco: ci sono altri interventi?

Se non ve ne sono porto in votazione il punto tre all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Renato Ridolfi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Aramini

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del servizio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata il giorno _____ nell'Albo Pretorio on line di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) ove rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Tregnago, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Nogarole Giuseppina Wilma

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Tregnago, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Aramini